

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1335/AV3 DEL 08/11/2018**

Oggetto: Convenzione con l'ente formativo Mi.Cor di S.Elpidio a Mare (FM) per attività di tirocinio relative al corso di Estetica Oncologica .

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 1221 del 15/09/2018, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto “ DGRM 1221/2018 – Nomina dei direttori di Area Vasta” con le quali veniva confermato come Direttore dell’Area Vasta 3 il Dr Alessandro Maccioni, e successivi atti.

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere la richiesta dell’ Ente formativo Mi.Cor, accreditato presso la Regione Marche, di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, di svolgere le attività di tirocinio previste dal corso di studi in Estetica Oncologica e dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l’istituto Mi.Cor, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 3, ha carattere di convenzione a valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

*IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr. Alessandro Maccioni)*

Per il parere infrascritto:

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

Normativa di riferimento

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

L' Istituto Mi.cor ente formativo accreditato dalla Regione Marche, ha richiesto di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 3 per consentire ai propri studenti, di svolgere le attività di tirocinio, relative al corso di formazione in Estetica Oncologica. così come previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni specifiche in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tenuto conto di quanto sopra precisato, L'ASUR/Area Vasta 3, intende accettare la richiesta dell' Ente Formativo Mi.Cor e ritiene di poter approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale

RICHIAMATI, altresì, l'atto di delega: protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Area Vasta per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto e le relative note di conferma della Direzione Generale ASUR prot n. 17592 e 17602 del 7.8.2009 e n. 23827 del 14.11.2011

SI PROPONE

1. Di accogliere la richiesta dell' ente formativo Mi.Cor, accreditato dalla Regione Marche, di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, di svolgere le attività di tirocinio previste dal corso di studi in Estetica Oncologica e dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'ente formativo Mi.Cor, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 3, ha carattere di convenzione a valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C Servizio Formazione AV3
Il Dirigente
(Dott.ssa Roberta Micucci)

Il responsabile del procedimento
(Dott. Anna Menghi)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI TRA

La **Mi.Cor. srl** con sede a Sant'Elpidio a Mare 63811 in via E. Curiel scn P.IVA 02188790444 Ente formativo accreditato dalla Regione Marche con decreto N. 343 del 10/07/2017 per la formazione continua, obbligo formativo e formazione superiore nella persona del legale rappresentante Sig. Corvaro Michele nato a Macerata il 26/09/1969 e residente a Sant'Elpidio a Mare in via XXV Aprile, 6 C.F. CRVMHL69P26E783W

E

L'**ASUR-Area Vasta n.3** con sede amministrativa a Macerata, Via Annibaldi 31/L, C. F. 02175860424, rappresentata dal Dott. Alessandro Maccioni nato a Cingoli il 16/09/1957, domiciliato per la sua carica, come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 3 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.08.2009 del Direttore Generale ASUR e confermate con nota prot. 23827 del 14.11.2011,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La **Mi.Cor. srl** nell'ambito delle proprie attività formative in materia di estetica intende organizzare un corso di aggiornamento professionale rivolto ai centri estetici autorizzati e agli esercenti la professione di estetista con sede nella Regione Marche con particolare riferimento alle province di Macerata e di Fermo.

Art. 2

Il corso formativo in questione è stato autorizzato dalla Regione Marche con provvedimento D.D. 1021 del 11/09/2018 ed inserito nel catalogo regionale dei corsi denominato FORM.I.CA. (Formazione Individuale a Catalogo) Per la sua natura ed alta specializzazione il corso necessita della collaborazione di un Reparto di Oncologia, da cui la presente convenzione

Art. 3

Il corso è finalizzato all'aggiornamento professionale in materia di **Estetica Oncologica** fino ad un numero massimo di 20 occupati qualificati.

Il corso ha una durata di 150 ore di cui 120 ore di didattica d'aula, presso l'ente promotore e 30 ore di tirocinio pratico, secondo il programma di massima autorizzato di cui all. 1 alla presente convenzione.

Art 4

I **Responsabili** dell'attuazione della presente convenzione sono la Sig.ra **Marica Travaglini** per la Mi.Cor. srl, che svolgerà anche funzioni di tutor supervisore per l'Ente promotore, e il dott. **Nicola Battelli** Direttore della UOC di Oncologia di Macerata.

Art 5

L'ente promotore **MI.COR** garantisce che gli studenti frequentanti il reparto possiedano adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

Tale documentazione dovrà essere presentata prima dell'effettivo inizio delle attività

L'ente promotore predispone altresì per ogni tirocinante il progetto formativo, concordato con il responsabile della struttura

La **UOC Oncologia** dell'Ospedale di Macerata, si impegna a

- a) concorrere alla definizione del programma didattico del corso, per la parte scientifica, grazie all'aiuto di professionalità interne nonché al suo timing;
- b) ospitare le 30 ore di tirocinio formativo pratico nell'ambito delle normali attività di reparto allo scopo di

- consentire l'approccio con i pazienti per l'applicazione dei trattamenti estetici compatibili, secondo modalità che saranno concordate con il Direttore del Reparto in relazione alle priorità terapeutiche ed organizzative del Reparto stesso;
- c) espletare ogni altra attività ritenuta utile sia al corso formativo che al personale del Reparto secondo le indicazioni fornite dal suo Direttore.
 - d) indicare uno o più tutor interni che si interfaccino operativamente con le estetiste tirocinanti per il corretto svolgimento delle attività di tirocinio formativo pratico

Ambedue le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Il rapporto che la struttura ospitante intrattiene con gli studenti/allievi in formazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera D) della L.196/197 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile della struttura ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dalla Scuola.

Art. 7

L'inizio effettivo del corso verrà stabilito di comune accordo tra i firmatari della presente convenzione in relazione alle loro esigenze organizzative.

Art. 8

Lo svolgimento del corso e le attività di collaborazione tra i due enti non comporteranno alcun onere finanziario diretto a carico dell'Area Vasta n.3

Art. 9

La presente convenzione ha la durata di anni 2 a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 10

La presente convenzione ha lo scopo di attivare una collaborazione volontaria per entrambe le parti che di conseguenza potrà essere interrotta per cause di forza maggiore o per vincoli sopraggiunti.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifici accordi operativi tra le parti e comunque alle normative generali cui soggiacciono sia l'Area Vasta n.3 che l'Ente formativo in quanto autorizzato ed accreditato dalla Regione Marche.

Letto, confermato e sottoscritto

Macerata li

Per la Mi.cor. srlPer l'Area Vasta n.3